



Provincia di Venezia

CACCIA E PESCA

Determinazione N. 1486 / 2015

Responsabile del procedimento: PAOLO GABBI

Oggetto: MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 3060/2013, IN DATA 01/10/2013, AD OGGETTO “RILASCIO DELLA CONCESSIONE A G.R.A.L. S.C. A R.L. PER L’ATTIVITA’ DI VENERICOLTURA”.

Il dirigente

Visti:

- i. l’art. 19, comma 1, lett. f, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, che attribuisce alla Provincia la competenza in materia di caccia e pesca nelle acque interne;
- ii. l’art. 22 della legge regionale Veneto 28 aprile 1998, n. 19 ”Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della regione Veneto”, così come modificato dall’art. 19 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 9, che attribuisce alla Provincia la competenza a rilasciare concessioni per l’esercizio dell’attività di acquacoltura;
- iii. l’art. 18 del regolamento per l’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Provincia di Venezia, che disciplina il rilascio delle concessioni per l’attività di venericoltura;
- iv. l’art. 1, comma 89, della legge 07 aprile 2014, n. 56, il quale prevede che le funzioni che nell’ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell’effettivo avvio di esercizio da parte dell’ente subentrante;

visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo Statuto provinciale e, in particolare, l’art. 31 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii. gli artt. 24 e 25 del regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che individuano il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;

premesso:

- i. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi le pubbliche amministrazioni nello svolgimento dei procedimenti;
- ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull’accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii. con deliberazione 11 luglio 2014, n. 78, la Giunta provinciale ha approvato l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza provinciale ed ha indicato:
 - a) il Servizio Caccia e Pesca come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;

b) il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento;

premessi altresì:

- i. con accordo di programma del 21 gennaio 2005 Provincia di Venezia e Magistrato alle Acque di Venezia avevano convenuto di rilasciare le rispettive concessioni per l'attività d'allevamento di vongole a un unico soggetto, anche a partecipazione pubblica, che desse adeguate garanzie rispetto agli interessi pubblici tutelati dai due enti, per dotazione di risorse umane e finanziarie, capacità tecnico-gestionale, grado di rappresentatività delle imprese produttive, efficacia e qualità del piano industriale, con particolare riferimento alla capacità di garantire il processo di filiera e la tracciabilità del prodotto;
- ii. con disciplinare rep. 3150 del 26 settembre 2013 e decreto prot. n. 11800 del 27 settembre 2013 il Magistrato alle Acque di Venezia ha rilasciato alla società "Gestione Risorse Alieutiche Lagunari S.c. a r.l." in sigla "G.R.A.L. S.c. a r.l.", con sede in Venezia, fraz. Mestre, via Sansovino 7, codice fiscale 03630510273, la concessione demaniale n. 6824, per l'utilizzo di complessivi 1.869,36 ha di aree lagunari al fine dell'allevamento estensivo di vongole;
- iii. con determinazione dirigenziale n. 3060/2013 del 1° ottobre 2013 è stata rilasciata alla medesima società G.R.A.L. S.c. a r.l. una concessione per l'attività di venericoltura riguardante le medesime aree della laguna di Venezia di cui al punto precedente, approvando nel contempo, con alcune eccezioni specificamente elencate, il "*Piano d'uso delle aree in concessione per venericoltura*", nonché le conclusioni della "Relazione Tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale";
- iv. il disciplinare sottoscritto il 3 ottobre 2013 dalla Provincia di Venezia e da G.R.A.L. S.c. a r.l. ha regolato il rapporto concessorio relativo all'attività di venericoltura, stabilendo, tra l'altro, che la concessione sarebbe venuta a scadenza il 26/09/2018, salvo proroga da parte della Provincia;
- v. con atto aggiuntivo prot. n. 9744, rep. 3264, dell'11 dicembre 2014, il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche Veneto-Trentino-Friuli Venezia Giulia, subentrato nella competenza al Magistrato alle Acque di Venezia, ha modificato la sopra citata concessione n. 6824, rimodulandone le aree con la riduzione a complessivi 1.592,74 ha;
- vi. con deliberazione n. 15 del 20 maggio 2015 il Commissario della Provincia di Venezia, nella competenza del Consiglio provinciale, ha approvato il nuovo Piano per la gestione delle risorse alieutiche, di cui all'art. 33 del regolamento per l'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della provincia di Venezia, il quale era stato precedentemente adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 66 del 23.06.2014;

vista l'istanza presentata il 27/01/2015, acquisita al prot. prov.le con n. 7511, con la quale la società G.R.A.L. S.c. a r.l. chiede la modifica della concessione n. 3060/2013, proponendo un adeguamento del Piano d'uso delle aree in concessione per venericoltura;

dato atto che il responsabile del procedimento, con nota prot. n. 7698 del 28/01/2015, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, ha provveduto a comunicare l'avvio del procedimento;

dato atto che il responsabile del procedimento, con nota prot. n. 30067 del 09/04/2015 ha chiesto alla società G.R.A.L. l'integrazione della documentazione presentata a sostegno della richiesta, in particolare:

- i. la modificazione del Piano d'uso delle aree in concessione per venericoltura onde renderlo coerente con il contenuto dell'atto aggiuntivo prot. n. 9744 dell'11/12/2014 del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche;
- ii. la precisazione delle modalità di esercizio dell'attività di preingrasso nelle aree che prevedono tale vincolo d'uso;
- iii. la riformulazione dello studio per la valutazione di incidenza ambientale onde renderlo coerente con le indicazioni contenute nella DGR Veneto n. 2299 del 9 dicembre 2014;

visto che la società G.R.A.L. S.c. a r.l., con nota prot. n. 97/2015 del 05/05/2015, acquisita al prot. prov.le n. 38127 del 06/05/2015, ha chiesto di procedere all'immediata approvazione dell'adeguamento del Piano d'uso delle aree in concessione per venericoltura, limitatamente alle parti che non necessitano di valutazione di incidenza ambientale, ai sensi dell'allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n. 2299/2014, essendo già ricomprese nello studio per la valutazione di incidenza relativa al Piano per la gestione delle risorse alieutiche delle lagune della provincia di Venezia, adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 66

del 23.06.2014, valutato favorevolmente dalla Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica come da parere motivato n. 22 del 04.03.2015, riservandosi comunque di produrre la documentazione integrativa necessaria al fine dell'approvazione delle rimanenti parti del Piano d'uso delle aree in concessione per venericoltura;

dato atto che, a sostegno di tale richiesta, il legale rappresentante della società GRAL S.c. a r.l. ha rilasciato in data 30 aprile 2015 la dichiarazione di non assoggettabilità alla procedura di valutazione di incidenza, acquisita al prot. prov.le n. 43723 del 22/05/2015, conformemente al modello Allegato E alla DGR n. 2299/2014, accompagnandola con una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico qualificato, che:

- i. individua dettagliatamente le parti del Piano d'uso delle aree in concessione per venericoltura esentate dalla procedura di VINCA in quanto coincidenti con le azioni già ricomprese nel Piano per la gestione delle risorse alieutiche delle lagune della provincia di Venezia, adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 66 del 23.06.2014, valutato favorevolmente dalla Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica come da parere motivato n. 22 del 04.03.2015;
- ii. supporta la rispondenza alle fattispecie previste dall'allegato A, paragrafo 2.2 della medesima DGR n. 2299/2014;
- iii. dettaglia le modalità di esercizio dell'attività di preingrasso nelle aree che prevedono tale vincolo d'uso;

dato atto che il responsabile del procedimento, con nota prot. n. 37596 del 05/05/2015 ha comunicato che non potranno comunque essere approvate le modifiche del Piano d'uso delle aree in concessione per venericoltura che risultano in contrasto con il Piano per la gestione delle risorse alieutiche delle lagune della provincia di Venezia;

preso atto che G.R.A.L. S.c. a r.l., con nota del 07/05/2015, acquisita al prot. prov.le con n. 38980/2015, ha ribadito la richiesta di approvare anche le parti del suo aggiornamento del Piano d'uso contrastanti con Piano per la gestione delle risorse alieutiche delle lagune della provincia di Venezia, chiedendo nel contempo una sospensione dei termini del procedimento, oltre il termine di 30 giorni concesso con la nota prot. n. 30067 del 09/04/2015, al fine di predisporre la documentazione necessaria;

ritenuto di non dover accogliere la suddetta richiesta di sospensione del procedimento oltre il termine assegnato con la nota prot. n. 30067 del 09/04/2015, anche in considerazione dell'intervenuta approvazione, in data 20/05/2015, del nuovo Piano per la gestione delle risorse alieutiche delle lagune della Provincia di Venezia, che determina l'inaccogliabilità delle richieste formulate da G.R.A.L. S.c. a r.l. contrastanti con i suoi contenuti;

ritenuto che il "Piano d'uso delle aree in concessione per venericoltura – Aggiornamento 2014" presentato da GRAL S.c. a r.l. risulti compatibile con gli indirizzi e le prescrizioni previste dal vigente "Piano per la gestione delle risorse alieutiche delle lagune della provincia di Venezia" e dall'art. 18 del regolamento provinciale sulla pesca, limitatamente ai seguenti aspetti:

- i. rimodellazione delle macroaree A, B e D, come evidenziato nelle cartografie allegate con i numeri 1, 2 e 4 al presente provvedimento, corrispondenti a quelle contenute nella relazione tecnica allegata alla nota G.R.A.L. del 05/05/2015 prot. prov.le n. 38127, salve limitate modificazioni nella macroarea D, necessarie al fine di assicurare il rispetto della distanza di 50 m dai canali navigabili denominati "Canale Aleghero" e "Ramo Canale Lombardo Esterno", misura di mitigazione prescritta nel parere motivato n. 22 del 4 marzo 2015 della Commissione Regionale VAS riguardante il vigente Piano per la gestione delle risorse alieutiche delle lagune della provincia di Venezia;
- ii. utilizzazione al fine esclusivo di preingrasso dell'area di circa 5 ha, individuata con il codice A4 nell'atto aggiuntivo prot. n. 9744 del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche Veneto-Trentino-Friuli Venezia Giulia, secondo le modalità indicate nella relazione tecnica allegata alla già citata nota G.R.A.L. prot. n. 97 del 05/05/2015;

ritenuto che altri aspetti del "Piano d'uso delle aree in concessione per venericoltura – Aggiornamento 2014" non risultino invece accoglibili, in particolare:

- i. la proposta di estensione della macroarea C risulta incompatibile con l'azione A1-G del vigente Piano per la gestione delle risorse alieutiche delle lagune della provincia di Venezia, in quanto prevede nuove

- aree all'esterno delle aree potenzialmente idonee alla venericoltura come identificate dalla cartografia di piano (Tavola 2 – Molluschi);
- ii. la proposta di estensione della macroarea D, relativamente alle parti rimaste escluse dalla cartografia allegato 4, facente parte integrante del presente provvedimento, risulta incompatibile con l'azione A1-G del vigente Piano per la gestione delle risorse alieutiche delle lagune della provincia di Venezia, in quanto tali parti sono esterne alle aree potenzialmente idonee alla venericoltura sopra citate oppure distanti meno di 50 metri dai canali navigabili denominati "Canale Aleghero" e "Ramo Canale Lombardo Esterno";
 - iii. la previsione di introdurre seme di taglia inferiore a 3 mm negli impianti di preingrasso situati nelle aree oggetto della presente concessione è incompatibile con l'azione A4-R del vigente Piano per la gestione delle risorse alieutiche delle lagune della provincia di Venezia, essendo queste ultime soggette a correnti di marea e agli effetti del moto ondoso;
 - iv. l'individuazione cartografica delle aree nursery per *Ruditapes philippinarum* in laguna di Venezia comprende aree esterne a quelle individuate dalla cartografia del Piano per la gestione delle risorse alieutiche della laguna della provincia di Venezia (azione A2-G) ed è pertanto esclusa l'autorizzazione in esse di campagne di raccolta del seme senza previa istituzione di nuove aree nursery, che può avvenire solamente *sulla base degli esiti dei monitoraggi condotti dalla società concessionaria*, che allo stato attuale non sono stati comunicati e previa specifica valutazione di incidenza, per la quale non è comunque stato prodotto uno studio conforme a quanto previsto dalla DGR n. 2299/2014;

ritenuto inoltre di ribadire l'inaccogliabilità delle seguenti proposte di modifica del "Piano d'uso delle aree in concessione per venericoltura – Aggiornamento 2014" in quanto rappresentano mera riproposizione di azioni già escluse con il provvedimento di concessione n. 3060/2013 del 1° ottobre 2013 e relativamente alle quali il nuovo Piano per la gestione delle risorse alieutiche delle lagune della provincia di Venezia approvato il 20/05/2015 non ha introdotto elementi innovativi rispetto al precedente:

- i. la previsione di affidare aree in sub concessione collettiva a canone agevolato dedicate alla sola raccolta di prodotto naturalmente insediatosi (aree in subconcessione collettiva), senza che venga effettuata alcuna operazione di semina, configura una pesca gestita permanente, analoga a quella dei consorzi di gestione molluschi in mare. Tale impostazione esula dal contenuto della concessione demaniale rilasciata dal Magistrato alle Acque di Venezia e risulta in contrasto con gli indirizzi del Piano per la gestione delle risorse alieutiche delle lagune della provincia di Venezia;
- ii. la conduzione di attività di allevamento di vongole all'interno delle valli da pesca non risulta praticabile in quanto si tratta di aree demaniali non concesse dal Magistrato alle Acque a GRAL e anzi affidati a soggetti diversi;

dato atto che il procedimento si è concluso nel termine di 88 giorni, al netto delle sospensioni e interruzioni previste dalla L. 241/1990, nel rispetto quindi dei termini, pubblicati sul sito provinciale alla pagina <http://web.provincia.venezia.it/trasparenza/tipologie-di-procedimento.html>;

DETERMINA

1. di approvare le seguenti parti del "Piano d'uso delle aree in concessione per venericoltura – Aggiornamento 2014", allegato all'istanza presentata da G.R.A.L. S.c. a r.l. il 27/01/2015:
 - a) rimodellazione delle macroaree A, B e D, come evidenziato nelle cartografie allegate con i numeri 1, 2 e 4 al presente provvedimento;
 - b) utilizzazione al fine esclusivo di preingrasso dell'area di circa 5 ha, individuata con il codice A4 nell'atto aggiuntivo prot. n. 9744 del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche Veneto-Trentino-Friuli Venezia Giulia, secondo le modalità indicate nella relazione tecnica allegata alla già citata nota G.R.A.L. prot. n. 97 del 05/05/2015;
2. di rigettare, per le motivazioni esposte in premessa, le rimanenti azioni previste dal suddetto "Piano d'uso delle aree in concessione per venericoltura – Aggiornamento 2014";
3. di dare atto che le parti del "Piano d'uso delle aree in concessione per venericoltura – Aggiornamento 2014" di cui al punto 1) non sono soggette alla procedura per la valutazione di incidenza, secondo quanto dichiarato dal proponente ai sensi della DGR n. 2299/2014, con dichiarazione del 30 aprile 2015, acquisita al prot. prov.le n. 42966 del 20/05/2015;

4. di modificare come segue la concessione rilasciata con determinazione dirigenziale n. 3060/2013 del 1° ottobre 2013 alla società “Gestione Risorse Alieutiche Lagunari S.c. a r.l.” in sigla “G.R.A.L. S.c. a r.l.”, con sede in Venezia, fraz. Mestre, via Sansovino 7, codice fiscale 03630510273:
- a) l’attività di venericoltura è concessa nelle aree individuate nelle cartografie, numerate da 1 a 4, allegare come parte integrante del presente provvedimento;
 - b) l’area individuata con il codice A4 nell’atto aggiuntivo prot. n. 9744 del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche Veneto-Trentino-Friuli Venezia Giulia potrà essere utilizzata al fine esclusivo di preingrasso, secondo le modalità indicate nella relazione tecnica allegata alla già citata nota G.R.A.L. prot. n. 97 del 05/05/2015, fermo restando il vincolo della taglia minima di 3 mm delle vongole da immettervi.

Il presente provvedimento può essere impugnato:

- con ricorso in opposizione alla Provincia di Venezia, in bollo, ai sensi dell’art. 34 della L.R. n. 19/1998, entro il termine di giorni 30 dalla data della sua comunicazione;
- con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, sempre dalla data della sua comunicazione.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
PAOLO GABBI

atto firmato digitalmente